

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 27 giugno 2000.**

Aloi, Amoruso, Angelini, Bagliani, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Capitelli, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, de Ghislanzoni Cardoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Frattini, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Guidi, Domenico Izzo, Labate, Ladu, La Russa, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillo, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scantamburlo, Schietroma, Solaroli, Stajano, Trabattoni, Turco, Valpiana, Vendola, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aloi, Amoruso, Angelini, Bagliani, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, de Ghislanzoni Cardoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Frattini, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Domenico Izzo, Labate, Ladu, La Russa, Lento, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Stajano, Trabattoni, Turco, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 26 giugno 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANZIONE: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (7141);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di oneri deducibili relativi alle forme pensionistiche complementari » (7142).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*IX Commissione (Trasporti):*

FRATTINI ed altri: « Disposizioni in materia di semplificazione delle pratiche automobilistiche » (7003) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;*

« Attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità » (7051) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma*

*1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XII e XIV;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

GAETANO VENETO ed altri: « Proroga del termine relativo alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari » (7071) *Parere della I Commissione.*

**Assegnazione a Commissioni in sede referente di una proposta di inchiesta parlamentare.**

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente:

CUSCUNÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti del rischio derivante dall'esposizione all'amianto » (doc. XXII, n. 64) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, XI.*

**Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.**

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso il documento conclusivo, approvato in pari data dal Comitato, relativo all'indagine conoscitiva sull'attuazione della convenzione Europol (doc. XVII-bis, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1<sup>o</sup> al 31 marzo 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 12/2000, del 9 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (*GUCE C 64*) *alle Commissioni XII e XIII;*

Posizione comune (CE) n. 13/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (*GUCE C 64*) *alle Commissioni III e VIII;*

Posizione comune (CE) n. 14/2000, del 16 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (*GUCE C 64*) *alle Commissioni III e VIII;*

Posizione comune (CE) n. 15/2000, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (*GUCE C 83*) alle Commissioni VIII e X;

Posizione comune (CE) n. 16/200, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (*GUCE C 83*) alla XIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 17/2000, del 24 gennaio 2000, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (*GUCE C 83*) alla XII Commissione;

(COM(2000)77) — Proposte della Commissione — volume III — relative alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli (*GUCE C 86 E*) alla XIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 18/2000, del 17 dicembre 1999, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (*GUCE C 87*) alla VIII Commissione;

Posizione comune (CE) n. 19/2000, del 28 febbraio 2000, definita dal Consiglio

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti (*GUCE C 87*) alla X Commissione;

(COM(1999)717) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)704) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ratifica il regolamento n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)654) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (*GUCE C 89 E*) alle Commissioni XII e XIII;

(COM(1999)620) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (*GUCE C 89 E*) alla XII Commissione;

(COM(1999)667) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (*GUCE C 89 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)608) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)631) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)617) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperatività del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (*GUCE C 89 E*) alla IX Commissione;

(COM(1999)517) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)494) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1488/96 sulle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (*GUCE C 89 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)302) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)636) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*GUCE C 89 E*) alla XIII Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 2000, sono

state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (*GUCE L 56*) alla XII Commissione;

Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxyppy) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (*GUCE L 57*) alla XII Commissione;

Venticinquesima direttiva 2000/11/CEE della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (*GUCE L 65*) alla XII Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 29 febbraio 2000, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono state deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 10/2000 del 2 dicembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai controlli

tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella comunità (*GUCE C 29*) alla IX Commissione;

Posizione comune (CE) n. 11/2000, del 29 marzo 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (*GUCE C 36*) alla IX Commissione;

(COM(1999)570 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (*GUCE C 56 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)561 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2894/94 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo spazio economico europeo (*GUCE C 56 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)552 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e quarta modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*GUCE C 56 E*) alla XIII Commissione),

(COM(1999)550) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002 (*GUCE C 56 E*) – alla XIII Commissione;

(COM(1999)576 – 1999/0236(CNS)) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre (*GUCE C 56 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)576 – 1999/0237(CNS)) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (*GUCE C 56 E*) alla XIII Commissione;

(COM(1999)125 – 1999/0067(COD)) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (*GUCE C 56 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)125 – 1999/0068(COD)) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'atmosfera (*GUCE C 56 E*) alla VIII Commissione;

(COM(1999)535) Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nel quadro di una strategia di preadesione per Cipro e Malta (*GUCE C 56 E*) alla III Commissione;

(COM(1999)549) – Proposta di regolamento del Consiglio (CE) riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (*GUCE C 56 E*) alla XIV Commissione;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 29 febbraio 2000, sono state pubblicate le seguenti direttive CE che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CE

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (*GUCE L 34*) alla *X Commissione*;

Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (*GUCE L 44*) alle Commissioni *VIII* e *IX*;

Direttiva 2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (*GUCE L 53*) alla *IX Commissione*;

Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (*GUCE L 54*) alla *XI Commissione*.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT) per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 267);

Autorità portuale di Savona per gli esercizi dal 1995 al 1999 (doc. XV, n. 268).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 giugno 2000, ha trasmesso la relazione conclusiva della Commissione di indagine sull'attività delle Commissioni mediche di verifica, istituita presso il ministero stesso, con decreti ministeriali del 26 novembre 1999 e 8 febbraio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 21 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato del processo di superamento degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », riferita al 31 marzo 2000 (doc. CXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso – in base alla delega a lui attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 17 giugno 2000 – ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza in merito agli scioperi proclamati per il periodo dal 28 al 30

giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 giugno 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come innovata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 18 maggio 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 giugno 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Giovanni Teatino (Chieti) e di Setzu (Cagliari).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 19

giugno 2000, ha trasmesso due documenti relativi ai « Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica » ed alla « Regolazione della sicurezza della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo reti a media e bassa pressione ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il parlamento, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dai natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 luglio 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, numero 112-*undecies*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei provvedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 luglio 2000.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Conferimento da parte di procure della Repubblica di incarichi di consulenza tecnica per attività di intercettazione ambientale)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito di una inchiesta giudiziaria relativa ad un traffico d'armi nel quale si ipotizzava il coinvolgimento della società Oto-Melara sono state disposte intercettazioni ambientali presso gli uffici della società Particolo Imm. riferibile a Pierfrancesco Pacini Battaglia;

le conversazioni intercorse tra questi e vari interlocutori hanno determinato l'avvio di più filoni d'indagine: quello relativo al traffico d'armi veniva trattenuto dalla procura di La Spezia e successivamente archiviato, quello relativo ad ipotesi di corruzione di magistrati veniva trasferito, per competenza, in parte a Brescia (« filone Di Pietro ») ed in parte a Perugia (« filoni Ferrovie » e « Magistrati romani », poi unificati);

la procura della Repubblica di La Spezia disponeva una consulenza tecnica per la trascrizione delle conversazioni;

in data 11 aprile e 30 giugno 1997 la procura della Repubblica di Perugia, per la parte di propria competenza, conferiva anch'essa incarico di consulenza, confer-

mando l'oggetto di quello precedentemente conferito dai magistrati di La Spezia;

i consulenti tecnici, designati da entrambe le procure, sono i signori Giovanni Pirinoli e Francesco Pirinoli, i quali, nel procedimento di La Spezia, si domiciliavano presso la società Carro Srl, con sede a Milano in Piazza Duca D'Aosta, e, nel procedimento di Perugia, presso un'altra società, la Carro 2000 Srl, con sede sempre a Milano ma in via S. Antonio Maria Zaccaria;

il 26 febbraio 1998 il pubblico ministero di Perugia, dottoressa Silvia Della Monica, liquidava ai periti, per l'incarico conferito in data 11 aprile 1997 ed in data 30 giugno 1997:

lire 6.728.400 quale onorario per la loro attività professionale;

lire 319.788.600 quale « rimborso delle spese sostenute e documentate agli atti »;

la « documentazione » citata dal pubblico ministero consiste, per intero (lire 318.112.200), in 4 fatture emesse dalla società Carro 2001 Srl;

già la procura della Repubblica di La Spezia aveva liquidato al signor Giovanni Pirinoli lire 14.412.000 per onorari e lire 197.873.000 di spese per un totale di lire 212.285.000;

alla liquidazione dei compensi ai periti si opponevano alcuni controinteressati e veniva così instaurato il relativo giudizio davanti al tribunale civile di Perugia, nel corso del quale si è appreso che, per

l'esecuzione del loro incarico, i consulenti si sono avvalsi dell'opera non di una sola ma di alcune società, tutte riferibili ai predetti consulenti stessi e tutte tra loro collegate da vari e complessi intrecci;

dalle dichiarazioni rese al giudice civile dallo stesso consulente Giovanni Pirinoli e da quelle contenute in atti e memorie prodotti in giudizio dal suo difensore risultano, oltre alla conferma dei citati rapporti tra i consulenti e le diverse società ed i collegamenti tra queste (Carro Srl, Carro Spa, ancora una società Carro Srl ma diversa dalla precedente, una Carro 2001 Srl e poi ancora una società Lepta AG, società di diritto svizzero ad una Lepta Srl di diritto italiano), anche ulteriori elementi assai equivoci. Come quelli di seguito indicati: il 13 marzo 1997 sui giornali e sulle TV veniva pubblicata la notizia - non si conosce da chi trasmessa - che nell'incarico di trascrizione delle intercettazioni relative a Pierfrancesco Pacini Battaglia era interessata la Carro Srl; che, secondo quanto riportato negli atti del giudizio civile, i (o i), « finanziatori svizzeri » della società, poi identificati negli stessi soci (Lepta AG) della Carro Srl, preoccupati per la notizia apparsa sui giornali, avevano vietato l'uso delle strutture di detta società, ed è per questa ragione di timore che sarebbe stata creata la Carro 2001 Srl, costituita *ad hoc* il 7 aprile 1997; che in effetti, tra i soci della Carro Srl, risulta la società di diritto svizzero Lepta AG, di cui è amministratore il dottor Bixio Romerio; che i Pm di La Spezia informati dai consulenti di queste circostanze, non hanno inteso chiarire né chi fossero i « finanziatori svizzeri » della Carro Srl né perché fossero essi ostili al fatto che nella società si svolgesse lavoro di traduzione e trascrizione relativi ad affari di Pierfrancesco Pacini Battaglia; che la Carro 2001, società degli stessi Pirinoli, non ha dipendenti, così come non ne aveva la Carro Srl; che la società Carro Srl, della quale Giovanni Pirinoli è amministratore sin dal 1990, cioè dalla data del suo trasferimento in Italia dalla Svizzera, ha iniziato l'attività solo nel gennaio 1996 e il 29 luglio 1994 essa si è trasformata in Spa (amministra-

tore, con pieni poteri, è stato nominato lo stesso Pirinoli); che la Carro Spa ha una capitalizzazione rilevante (capitale deliberato di circa 12 miliardi, versati 2,5 miliardi), controlla quasi interamente la società Cirs Spa, che ha a sua volta un capitale interamente versato di 14 miliardi ed un oggetto sociale assolutamente generico: si occupa infatti di consulenza, oltre che di realizzazione pratica per conto terzi, di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, eccetera; che anche questa società però risulta inattiva e non ha alcun dipendente; la sede legale e l'ufficio indicati come in Civitavecchia Via Fontane Tetta 108 sono introvabili; che l'istruttoria civile ha dovuto occuparsi del fatto che le ingenti spese per l'opera svolta dai consulenti (che vengono loro fatturate dalla/dalle società di loro proprietà) apparivano largamente ingiustificate e non documentate, non avendo la società Carro 2001 personale, ed essendosi i consulenti rivolti a collaboratori esterni i quali, come di fatto ammesso dallo stesso Pirinoli Giovanni davanti al giudice civile, testualmente: « Non avevano rapporti di dipendenza con la Carro 2001, ma erano collaboratori saltuari. Si tratta di almeno 6 persone delle quali non ricordo il nome ma che mi riservo di fornire. Posso affermare inoltre di aver esaminato con mio figlio il lavoro fatto dai miei collaboratori, pur non avendo ascoltato tutte le bobine. Ho ricontrollato con attenzione quelle che ritenevo rilevanti ai fini delle intercettazioni »; che Pirinoli Giovanni non risulta essere iscritto in alcun albo dei periti e dei consulenti tecnici, pur avendo egli dichiarato di aver collaborato con la procura di Palermo e di Milano in importanti e delicate indagini; che, addirittura il 24 luglio 1997, lo stesso dichiarava al Pm di La Spezia di essere residente a Saronno, via Alliata 14, mentre, quattro giorni dopo, nell'atto di cessione al figlio delle quote della Carro 2001 Srl, avrebbe invece dichiarato di essere residente in Germania, a Baden Baden, Talstrasse, 4; che traspare evidente da questi fatti il dato di una evidente confusione voluta e chiaramente diretta a fini non limpidi; che tale confusione rende indefi-

nibile gli intrecci intercorsi tra le persone e la posizione dei due consulenti formalmente diversi e fra le diverse società attraverso le quali essi realizzavano la loro attività di consulenza; che di conseguenza delicatissimi incarichi loro conferiti da varie procure nella sostanza venivano delegati a soggetti societari sui quali l'autorità giudiziaria non ha effettuato mai alcun controllo preventivo; che l'autorità giudiziaria ha, per di più, delegate le società alla « messa a punto di un programma che permettesse al magistrato di collegare diversi punti e di identificare le voci degli interlocutori », vale a dire la costruzione (ed il possesso) della chiave di lettura coordinata della intera serie di indagini di cui si è detto; che, tenuto conto della delicatezza di questa e dell'elevato numero di conversazioni intercettate (alcune delle quali, a contenuto strettamente personale, peraltro già allora pubblicate sui quotidiani e settimanali), non è dato stabilire come i magistrati interessati abbiano potuto affidare-riaffidare, in questo modo e di fatto, le trascrizioni a soggetti privati e sconosciuti, senza, cioè, un preventivo controllo della affidabilità e idoneità tecnica e morale, considerato, peraltro, anche che né le une né le altre erano (e sono) desumibili dalla circostanza che i consulenti si avvalgono, per le operazioni peritali, di una società di capitali costituita appena sette giorni prima e che, nella realtà, gestirà poi interamente il compimento di tali operazioni; che, del resto, non è comprensibile come la collaborazione ad indagini su fatti di estrema delicatezza possa essere stata affidata ad una persona (Giovanni Pirinoli) che, come risulta dagli atti del giudizio civile, si è trasferita nel 1990, dall'oggi al domani, in Italia dalla Svizzera ed ha trovato immediata introduzione presso l'autorità giudiziaria inquirente per espletare attività di supporto ad indagini caratterizzate da particolari esigenze di rigorosa tutela del segreto; che in Svizzera la società Carro Srl, « fondata nel 1981, si è occupata dell'attività di collegamento Berger-Alboreto-ingegner Ferrari; la stessa era proprietaria dei Box radio »; il signor Giovanni Pirinoli, che a tale attività collegava da

esterno « fornendo le strutture di laboratorio », nel settembre 1990 « tornava in Italia e da quella data diventava amministratore della Carro Srl » iniziando contemporaneamente « attività di consulenza con i magistrati » anche con la procura di Palermo; che, inoltre, nel 1994 la Carro Srl si trasformava in società per azioni, ed è stata allora costituita una nuova Carro Srl, che però ai registri camerali risulta costituita nel 1987, la quale « acquista dalla società per azioni il complesso dei beni esistenti nel magazzino, e cioè ponti radio, microspie, radio, eccetera »; che, tenuto conto che le espressioni qui virgolettate ed in corsivo sono la trascrizione letterale di quanto affermato dalla difesa del Pirinoli nel processo civile, per cui non può non evidenziargli che, per effettuare attività di « consulenza » per la giustizia, la società disponeva addirittura di microspie; che assolutamente oscuro, ma assai allarmante è, per altro verso, l'intreccio di società misteriosamente finanziate ed inspiegabilmente dotate di capitalizzazioni ingentissime alle quali non corrisponde per anni alcuna attività, che si formano si sciolgono, si modificano, mutano oggetto e sede, non assumono dipendenti ed utilizzano collaboratori esterni non identificati, e però sono, di fatto, depositarie di una massa ingente di informazioni, anche di natura privatissima, su un numero, presumibilmente altissimo, di persone comunque coinvolte in molteplici filoni di indagine di estrema importanza e delicatezza, nelle quali la tutela più rigorosa del segreto, oltre che la riservatezza delle persone, possono essere necessarie per la sicurezza dello Stato. Informazioni che però restano inintelligibili nella loro interezza, inintelligibili dalle varie autorità giudiziarie procedenti, ciascuna delle quali può avere accesso solo ad una parte di questo articolatissimo ed inquietante patrimonio informativo, ed intellegibili, viceversa, solo da parte di questa oscura ed intricata macchina, che costituisce perciò una vera e propria realtà di *intelligence* illegale di fatto; che, considerato, infatti, che dagli atti processuali risulta che questa complessa ed oscura « macchina » peritale

avrebbe prestato la propria opera, oltre che per i pubblici ministeri di La Spezia e Perugia, anche per le procure di Palermo (come la difesa di Giovanni Pirinoli nel giudizio civile di Perugia espressamente riferisce) e, da ultimo, di Milano (per quest'ultima occupandosi addirittura, su incarico della dottoressa Ilda Boccassini, delle intercettazioni, o della trascrizione delle intercettazioni, effettuate nel bar Tombini e Mandara), deve arguirsi che ai due Pirinoli possa far riferimento un gruppo di individui, sconosciuti all'autorità giudiziaria nonché all'autorità amministrativa e politica, in grado di conoscere il vasto, complesso ed articolato coacervo di elementi relativi ad indagini effettuate, in materia di criminalità politica, imprenditoriale e mafiosa, da molto attive procure del Paese, venendo così a costituire una sorta di « grande orecchio » del tutto incontrollato ed incontrollabile —:

se il Governo sia in grado di accertare, riferire, o non lo sia, sulla base di quali titoli tecnici e professionali, ed all'esito di quali procedimenti sia stato consentito a Giovanni e Francesco Pirinoli di esser nominati all'ufficio pubblico di consulente tecnico nei procedimenti sopra indicati, considerato, tra l'altro, che lo stesso Pirinoli ha dichiarato di non essere iscritto all'albo dei periti e di essere un « collaboratore occasionale »;

se il Governo ritenga conforme o non conforme, a legge e alla deontologia, l'operato dei pubblici ministeri di Perugia, La Spezia, Palermo e Milano e la decisione loro di conferire ai Pirinoli gli incarichi anzidetti senza avere altresì neppure operato alcun controllo sulla affidabilità e sulla idoneità delle strutture societarie destinate, delle quali gli stessi si servivano, strutture per ciò stesso, destinate a divenire titolari di fatti riservati dei quali, tra l'altro, molti suscettibili di non esaurire nell'ambito del procedimento la propria rilevanza;

se il Governo ritenga conforme o non conforme all'interesse pubblico in genere e a quello della pace sociale in ispecie il fatto

della concentrazione in due sole persone (delle quali peraltro non è controllata l'affidabilità) di incarichi di grande delicatezza, comportanti la conoscenza di informazioni estremamente riservate su ambienti, relazioni ed eventi inerenti l'attività della pubblica amministrazione, della politica e inerenti anche la vita e le relazioni private di molte persone il cui diritto alla riservatezza risulta così stato posto a grave pericolo;

quanti incarichi, e relativi a quali procedimenti penali e civili, abbiano - negli anni 92-97 - ottenuto i signori Pirinoli Giovanni e Francesco e/o le loro società (Carro Spa; Carro Srl, ora Lepta Srl, Carro 2001 Srl) dalle procure di Palermo, Milano, Perugia, La Spezia, Brescia, e quali siano stati gli importi (onorari e spese) chiesti e liquidati a tali titoli, in dettaglio e complessivamente.

(2-01930) « Mancuso, Garra ».

(15 settembre 1999)

**(Sezione 2 - Effettività dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale stante l'elevato numero dei procedimenti penali pendenti)**

**B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le condizioni da « terzo mondo » in cui versa la giustizia penale hanno superato recentemente ogni limite attraverso la resa senza condizioni delle procure della Repubblica di fronte all'assalto di centinaia di migliaia di fascicoli processuali;

giustificandosi con il vecchio adagio *nemo ad impossibilia tenetur*, le procure hanno di fatto operato la scelta della facoltatività dell'azione penale, abbandonando quei fascicoli relativi a reati prossimi alla prescrizione;

è la formalizzazione del collasso definitivo della giustizia penale, con riferimento ai reati cosiddetti minori che avvelenano la vita quotidiana dei cittadini onesti —:

quale sia l'opinione del Governo circa la scelta, seppur necessitata, delle procure della Repubblica del sistema della facoltatività dell'azione penale. (3-05275)

(9 marzo 2000)

**(Sezione 3 - Costo sostenuto dallo Stato per le indagini ed il dibattimento nel processo nei confronti del senatore Andreotti)**

**C) Interrogazione:**

MAIOLO. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Pere sapere — premesso che:

il 23 ottobre 1999 si è concluso il processo di primo grado nei confronti del senatore Andreotti;

le indagini preliminari che hanno dato luogo al procedimento sono durate oltre due anni, mentre il dibattimento si è protratto per oltre quattro;

nel procedimento sarebbero stati prodotti atti per oltre 800.000 pagine;

quale sia stato il costo sostenuto dallo Stato per le ingenti attività di indagine e per lo svolgimento del dibattimento.

(3-04528)

(29 ottobre 1999)

**(Sezione 4 - Modalità di gestione dei sistemi informativi nelle pubbliche amministrazioni)**

**D) Interrogazione:**

LO PRESTI, ARMAROLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE e MARENGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-*

*nistri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al settore giustizia, impone alle stesse di provvedere, « di norma con proprio personale, alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati », mentre soltanto eccezionalmente, ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi (articolo 2, 1° e 2° comma decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);

ad oggi tale indicazione della legge resta in larga parte disattesa, in quanto le amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei confronti di fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono commissionate mere prestazioni d'opera, vietate dalla legge anche con riferimento al settore pubblico (articolo 2 legge n. 1369 del 1960);

tutto ciò comporta uno stravolgimento dei principi stabiliti dalle leggi vigenti ed un non adeguato utilizzo delle risorse pubbliche, in quanto tali prestazioni comportano costi significativamente superiori a quelli che lo Stato pagherebbe richiedendo direttamente a personale interno alle amministrazioni e senza interposizione le identiche mansioni oggi svolte dai prestatori soci o dipendenti di imprese informatiche esterne in appalto (in certi casi cooperative con il carattere di « cooperative spurie »);

la situazione attuale è ancora più grave ove si consideri che configura l'ipotesi di danno l'affidamento a personale estraneo all'amministrazione di compiti istituzionali, salvo che sia dimostrata, con adeguate giustificazioni, l'impossibilità di provvedervi con personale di ruolo e sempre che l'affidamento abbia ad oggetto speciali prestazioni di cui le amministrazioni pubbliche non abbiano il *know-how*

adeguato e rivesta carattere temporaneo, così come più volte ha sentenziato la Corte dei conti;

tale situazione è in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la quale, nei casi evidenziati di intermediazione di mere prestazioni d'opera commissionate alle imprese, si espone al rischio di un contenzioso giudiziario che può essere anche di vasta portata, attesa la dimensione del fenomeno;

la persistente violazione del precetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 può esporre le amministrazioni committenti a responsabilità contabile;

il sopraddetto comportamento della pubblica amministrazione non trova giustificazione nemmeno sotto il profilo del rapporto costi-benefici; infatti nonostante i livelli assai bassi del trattamento economico corrisposto ai propri dipendenti o soci lavoratori delle imprese esterne alla pubblica amministrazione ed appaltatrici di servizi informatici (detto personale attualmente svolge attività informatica per 40 ore settimanali, come risulta da tabulati elaborati dal ministero della giustizia, con una retribuzione media di Lit. 1.200.000 netti mensili e inoltre non avendo riconosciuti dei diritti fondamentali dei lavoratori), il costo delle mere prestazioni pagate dalle amministrazioni committenti alle imprese fornitrici di servizi informatici è più elevato di quelli che normalmente lo Stato pagherebbe allo stesso personale attualmente utilizzato, ove venisse adibito all'espletamento delle stesse mansioni oggi svolte (quali, ad es. l'immissione ed il salvataggio dei dati), alle dirette dipendenze dello Stato;

la situazione denunciata comporta altresì il rischio di lasciare in mano a terzi, senza che siano date idonee garanzie di affidabilità e di riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, con l'ulteriore grave rischio che in alcuni settori dello Stato la vulnerabilità delle informazioni così gestite, potrebbe essere esposta

all'interesse della malavita organizzata; in particolare si fa riferimento alla segretezza connessa alle indagini del processo penale ed a campi specifici del processo civile quali le materie fallimentari, dei minori, ecc.;

pertanto la gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministrazione darebbe allo stato più ampie garanzie di autonomia, di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

con riferimento alle attività presupponenti un patrimonio conoscitivo riservato, o in ogni modo tutelato, deve essere affidata alla pubblica amministrazione la responsabilità della salvaguardia dell'integrità dei dati e delle fonti anche a tutela della *privacy*, in ossequio anche ai principi sanciti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla disciplina del trattamento dei dati personali;

la ridefinizione dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione imposta dalla ristrutturazione informatica in corso potrebbe dare soddisfazione anche all'esigenza di salvaguardare in qualche misura l'occupazione del personale che si renderebbe esuberante nelle imprese informatiche, che operano con la pubblica amministrazione, in conclusione, attingendo da aree di lavoro attualmente precarie e prive di protezione giuridica, ma connotate da pregressa e sperimentata capacità lavorativa (anche avvalorato da attestazioni di stima di magistrati e dirigenti di cancelleria sull'ottimo lavoro prestato e sulla necessità che questa collaborazione continui in situazione di non precariato) quali quelle delle persone impiegate in progetti di lavori socialmente utili e dei lavoratori esuberanti delle imprese informatiche, lo Stato potrebbe, con risparmio complessivo di spesa, offrire sbocchi occupazionali stabili, non assistenziali e utili ad una gestione corretta ed efficace della funzione di trattamento automatico delle informazioni —:

quali iniziative si intendano assumere per porre fine alle violazioni di legge, di cui